

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 3786	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: Ente ex dlgs 231		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	X pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: 90.000,00				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Trapani sentenza del 28.01.2011, assolve dall'illecito amministrativo ai sensi del D.Lvo 231/2011.				
2°Grado: Corte di Appello di Palermo, in data 26 marzo 2013, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Ente alla sanzione amministrativa di 300 quote del valore di €300,00 ciascuna ed alla sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di tre mesi.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		X morte	

Fattispecie

Adibito a mansioni di controllo, vigilanza ed ispezione di un impianto di ingrasso e di allevamento di tonni, alla guida del natante messogli a disposizione dalla società datrice di lavoro, raggiungeva l'impianto e, ivi giunto, per propria imperizia, rimaneva con l'elica del natante incastrata nell'elica del natante incastrata in una cima e, non riuscendo più a liberarsi, finiva, anche a causa delle avverse condizioni del mare, per essere sbalzato in mare e quindi per annegare.
--

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	X Altro: in mare durante pesca
Pubblico		X Privato	

Principio di diritto

Al riguardo, ritiene il collegio di far proprie le condivise argomentazioni illustrate in una precedente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 2251 del 05/10/2010, dep. 22/01/2011, Rv. 248791), secondo cui, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore. In particolare, la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa. Peraltro, accanto alla materiale "assenza" di riferimenti riguardanti la

parte civile, il d.lgs. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo. Da un lato, vi è l'art. 27 che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell'ente la limita all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili; dall'altro lato, appare particolarmente significativa la regolamentazione del sequestro conservativo, di cui all'art. 54. L'omologo istituto codicistico di cui all'art. 316 c.p.p. pone questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della "pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario", sia delle "obbligazioni civili derivanti dal reato", in quest'ultimo caso attribuendo alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro; invece, il citato art. 54 d.lgs. 231/2001 limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario), sequestro che può essere richiesto unicamente dal pubblico ministero. Anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 2251/2010, cit.). Deve dunque conclusivamente affermarsi, sulla base della disciplina positiva richiamata, come la costituzione di parte civile nel processo penale per la rivendicazione del risarcimento dei danni nei confronti dell'ente responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non sia ammessa, con la conseguente nullità della corrispondente ammissione avvenuta nel corso del presente giudizio e della successiva condanna dell'ente al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	X <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: La Corte di Cassazione annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Palermo altra sezione per nuovo esame.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.